

STATUTO

FONDAZIONE NAZIONALE DELLE COMUNICAZIONI

PREMESSA

I Ferrovieri crearono alla fine del XIX secolo, con risorse proprie, Casse di deposito con finalità di mutua assistenza, accorpate successivamente nella Cassa Nazionale dei Ferrovieri - Società Anonima Cooperativa di Credito - e nell'Associazione Nazionale dei Ferrovieri - Società di Mutuo Soccorso e Previdenza - eretta in ente morale con R.D. 20 settembre 1914, n. 1221. La Cassa Nazionale dei Ferrovieri e l'associazione Nazionale dei Ferrovieri, assieme alla Cassa Nazionale delle Comunicazioni, sono state fuse nell'Istituto Nazionale di Previdenza e Credito delle Comunicazioni con R.D.L. 22 dicembre 1927, n. 2574.

Il capitale dell'Istituto, così come previsto dall'art. 3 del Regolamento generale, approvato con R.D. 28.03.29 n. 519 era costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare delle Casse e dell'Associazione, oltre che dalle quote di partecipazione degli iscritti, che potevano essere solo i dipendenti del Ministero delle Comunicazioni, delle aziende ferroviarie private e pubbliche e di aziende ed imprese che gestivano servizi affini ed accessori.

Con legge 6 agosto 1967, n. 700, recante il nuovo ordinamento dell'Istituto, nasce la nuova denominazione di Banca Nazionale delle Comunicazioni, con lo scopo di:

- a) coadiuvare il Ministero dei Trasporti nello svolgimento delle attività e nella realizzazione di iniziative di carattere economico e finanziario tendenti al miglioramento ed all'incremento dei servizi ferroviari;
- b) favorire, in genere, atti di previdenza e di risparmio tra gli iscritti, nonché promuovere e attuare iniziative di carattere sociale tendenti a migliorare moralmente ed economicamente le condizioni degli iscritti, dipendenti dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato.

La Banca veniva ad essere così fortemente caratterizzata come uno strumento operativo a disposizione del Ministero dei Trasporti e delle Ferrovie dello Stato, volto allo sviluppo economico del settore dei Trasporti ed in particolare alla crescita dei servizi ferroviari, rimanendo altresì fedele alla propria originaria natura mutualistica, prevedendo a tale scopo servizi assistenziali e previdenziali a favore dei ferrovieri, che avevano creato la base economica per la costituzione della Banca.

Le origini storiche della Banca si riflettevano anche sulla composizione delle rappresentanze negli organi di amministrazione e controllo che prevedevano, oltre alla preminente componente ministeriale dei Trasporti ed esponenti dei Ministeri che vigilavano sull'attività di credito e previdenza (Tesoro, Lavoro e Previdenza Sociale e Industria), una delegazione di 4 rappresentanti degli iscritti scelti dal Ministero dei Trasporti fra il personale in servizio nella Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, iscritti alla Banca, su segnalazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale del personale medesimo.

Dal conferimento, a norma della legge 30 luglio 1990, n. 218 e del D.L. 20 novembre 1990, n. 356, approvato con D.M. del Ministro del Tesoro in data 28 maggio 1992, dell'azienda bancaria e dell'azienda assicurativa rispettivamente alla Banca Nazionale delle Comunicazioni S.p.A. ed alla BNC Assicurazioni S.p.A. (totalmente partecipata dalla Banca) è residuo l'Ente Banca Nazionale delle Comunicazioni.

La BNC S.p.A. successivamente è stata incorporata nell'Istituto Bancario San Paolo di Torino S.p.A.

A norma della direttiva del Ministero del Tesoro del 18 novembre 1994, l'Ente BNC ha approvato un nuovo Statuto ed un Regolamento attuativo.

Nel rinnovare le norme statutarie secondo i principi e gli istituti introdotti dal legislatore, l'Ente ha consolidato quale settore istituzionale di preminente interesse, in cui opera attraverso programmi di ricerca e formazione, quello dei Trasporti ed allo stesso tempo ha ribadito - in continuità di collegamento con le proprie radici storiche - il ruolo dei ferrovieri e, in loro rappresentanza, delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale, quali soggetti fondatori unitamente al Ministero dei Trasporti e quindi anche naturali destinatari di un'attività di assistenza e beneficenza operata con

le risorse che loro stessi hanno nel tempo accumulato, nel quadro di un impegno più vasto rivolto alle categorie sociali deboli.

L'Ente BNC e le FS hanno completato il processo di dismissione della propria partecipazione nella conferitaria, attraverso le procedure previste dalla circolare del Ministero del Tesoro del 28 giugno 1995.

L'intero processo di dismissione e diversificazione del patrimonio dell'Ente BNC, completatosi nel 1998, ha ricevuto la necessaria dichiarazione di conformità alla direttiva del 18.11. 1994, con Decreto del Ministro del Tesoro n.507374 del 20 febbraio 1998.

A seguito della emanazione della Legge 23 dicembre 1998, n. 461 e del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, l'Ente BNC ha acquisito natura giuridica privata e la denominazione di Fondazione Banca Nazionale delle Comunicazioni.

Nel corso dell'esercizio 2016, la denominazione sociale è stata ulteriormente modificata in Fondazione Nazionale delle Comunicazioni.

TITOLO I COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI - ATTIVITÀ

Articolo 1 DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1. La Fondazione Nazionale delle Comunicazioni, già Fondazione Banca Nazionale delle Comunicazioni, qui di seguito indicata come Fondazione, ha sede legale in Roma. E' in facoltà dell'Organo di Indirizzo stabilire una o più sedi amministrative anche altrove.
2. La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 2 NATURA GIURIDICA E DISCIPLINA

1. La Fondazione ha personalità giuridica privata, con piena autonomia statutaria e gestionale e non ha fine di lucro. E' disciplinata dalla legge 23 dicembre 1998, n. 461, dal decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153 e successive modificazioni e integrazioni e dalle norme del presente statuto, definite in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni adottata dall'Associazione di Fondazioni e di Casse

di Risparmio spa, dal Protocollo d'intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015 (di seguito Protocollo d'intesa), dalle vigenti disposizioni di legge, nonché dalle norme del Codice Civile in quanto compatibili.

Articolo 3 SCOPI E SETTORI DI INTERVENTO

1. La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico secondo le previsioni di legge e del presente statuto e assicura il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
2. La Fondazione esercita la propria attività nell'ambito nazionale e internazionale nei seguenti:

Settori Ammessi ex Decreto Legislativo 17 Maggio 1999, art. 1 c-bis) "Settori ammessi":

- 1) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili;
- 2) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali;
- 3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale;
- 4) arte, attività e beni culturali.

Settori rilevanti: i settori ammessi scelti, ogni tre anni, dalla fondazione, in numero non superiore a cinque.

3. Per il conseguimento degli scopi riguardanti i settori rilevanti di cui al comma 2, la Fondazione può inoltre esercitare attività di impresa, direttamente o attraverso

enti, associazioni e società operanti in via esclusiva e strumentale nelle quali la Fondazione stessa detiene partecipazioni di controllo per la realizzazione delle finalità sopra indicate alle lettere a, b, c, d, e. Può inoltre compiere ogni operazione finanziaria, commerciale, immobiliare e mobiliare, necessaria e opportuna, ove occorra con le autorizzazioni di legge, nel rispetto dei criteri generali di sana e prudente gestione.

4. Alla Fondazione è precluso l'esercizio di funzioni creditizie e di qualsiasi forma di finanziamento, o di sovvenzione, dirette o indirette, a favore di enti aventi fini di lucro o a favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni e comunque entro il limite complessivo del 20% del proprio patrimonio, nonché delle imprese sociali e delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, ai sensi del D.L. 18 maggio 2012 n. 63 (art. 1 comma 7 – ter), coordinato con la legge di conversione 103/2012 e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8 del D. Lgs. 153/99 che individua le voci di destinazione del reddito.
5. L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall'art. 7, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 153/99. Nella Nota integrativa del bilancio sono fornite le informazioni di dettaglio riguardo alla copertura.

Articolo 4 ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE

1. La Fondazione esercita, libera da ingerenze e condizionamenti esterni, la propria attività istituzionale nell'ambito dell'intero territorio nazionale - con particolare attenzione alle aree meridionali e nei settori di cui al precedente art. 3 - ed anche al di fuori di esso per iniziative di particolare rilevanza sociale, sulla base di un Piano pluriennale deliberato dall'Organo di Indirizzo e riferito ad un periodo di 3 anni, nel quale sono individuati le strategie generali, gli obiettivi da perseguire nel periodo considerato, le linee, i programmi, le priorità e gli strumenti di intervento,

tenendo conto della necessità di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi, nel rispetto di criteri prudenziali di rischio, preordinati a preservare il valore del patrimonio e la sua adeguata redditività.

2. Al fine di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi, nonché la trasparenza dell'attività e la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati nel presente statuto, le modalità e i criteri di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, nonché la motivazione delle scelte sono disciplinati con regolamento predisposto dall'Organo di Indirizzo, tenuto anche conto di quanto previsto all'art. 4, comma 2, del D.M. 150/04.

Articolo 5 TRASPARENZA

1. La Fondazione rende pubbliche sul proprio sito internet in modo chiaro, completo e facilmente accessibile le informazioni relative alla propria attività istituzionale.
2. Sono resi pubblici sul sito internet della Fondazione: lo statuto, i regolamenti, i bilanci, i documenti programmatici previsionali, gli appalti affidati di importo superiore a 50.000 euro, le modalità dei bandi e/o sessioni per le erogazioni, il curriculum e i compensi dei componenti degli organi.
3. La Fondazione indica altresì sul sito internet le procedure attraverso le quali i terzi possono avanzare richieste di sostegno finanziario indicando le condizioni di accesso, i criteri di selezione e il processo attraverso cui ha luogo la selezione delle iniziative proposte, nonché gli esiti delle stesse. Il bando e/o sessione erogativa costituisce la modalità operativa privilegiata per selezionare le erogazioni da deliberare.
4. Nei bandi e/o sessione erogativa sono indicati: gli obiettivi perseguiti, le condizioni di accesso, i criteri di selezione, gli indicatori di efficacia delle proposte.

5. La Fondazione prevede nel sito internet un accesso diretto finalizzato alla formulazione di proposte e di richieste di informazioni da parte degli utenti.
6. La Fondazione pubblica sul sito internet i risultati della valutazione effettuata ex post in merito all'esito delle varie iniziative finanziate, ai relativi costi ed agli obiettivi sociali raggiunti ove misurabili, tenuto anche conto per quanto possibile degli eventuali indicatori di efficacia preventivamente determinati sulla base di una attenta valutazione del rapporto costi/risultati.

TITOLO II

ORGANI

Articolo 6

ORGANI DELLA FONDAZIONE

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) l'Organo di Indirizzo
 - b) il Consiglio di Amministrazione
 - c) il Collegio Sindacale
 - d) il Presidente della Fondazione

2. Vincolo di mandato

Tutti i componenti degli Organi della Fondazione di cui ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) del d. lgs. N. 153/1999, sono sottoposti al vincolo del limite del doppio mandato, non essendo consecutivamente rieleggibili più di una volta, indipendentemente dall'Organo interessato.

Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni, dalla data di cessazione del precedente. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo statutariamente previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore alla metà del tempo

statutariamente previsto non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.

3. Compensi

I compensi per i componenti degli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, ivi compreso il Presidente della Fondazione, sono determinati in coerenza con la natura istituzionale della Fondazione e con l'assenza di finalità lucrative, commisurati all'entità del patrimonio e delle erogazioni.

Il compenso annuale complessivamente corrisposto, a qualunque titolo, al Presidente è determinato secondo i criteri stabiliti dal comma 3 dell'art. 9 del Protocollo.

Per i componenti dell'Organo di Indirizzo sono previsti esclusivamente trattamenti indennitari collegati alla effettiva partecipazione ai lavori dell'organo ed alle spese sostenute.

La somma complessiva corrisposta a qualsiasi titolo al Presidente, componenti del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Indirizzo, dell'Organo di controllo, di comitati e/o commissioni non può in ogni caso superare l'importo determinato applicando ad ognuno dei seguenti scaglioni, in cui può essere ripartito il patrimonio di bilancio, le relative percentuali:

- a) fino a 120 milioni di euro di patrimonio: 0.40%;
- b) oltre 120 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro di patrimonio: 0.10%;
- c) oltre 500 milioni di euro e fino a 5.000 milioni di euro di patrimonio: 0.05%;
- d) oltre 5.000 milioni di euro di patrimonio: 0.01%.

4. Selezione dei componenti degli organi

La Fondazione garantisce la presenza nei propri organi di soggetti portatori di professionalità, competenza e autorevolezza nonché l'adozione di processi di nomina funzionali a salvaguardare l'indipendenza e la terzietà della Fondazione medesima. Le modalità e le procedure di nomina dei componenti degli organi sono disciplinate in apposito regolamento, nel quale sono tra l'altro specificati le

competenze e i profili professionali richiesti, che sono idonei ad assicurare una composizione degli organi che permetta la più efficace azione della Fondazione nei settori e nell'ambito territoriale indicati in statuto.

Nella composizione degli Organi deve essere assicurata la presenza del genere meno rappresentato.

Non è consentita la cooptazione per la formazione né dell'Organo di Indirizzo né di quello di Amministrazione.

CAPO I ORGANO DI INDIRIZZO

Articolo 7 COMPOSIZIONE, REQUISITI, ENTI DESIGNANTI

1. L'Organo di Indirizzo è costituito da 13 componenti.
2. I componenti dell'Organo di Indirizzo debbono essere scelti fra persone di accertata onorabilità e che possano obiettivamente ed efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.
3. In particolare, i componenti dell'Organo di Indirizzo debbono soddisfare i seguenti requisiti:
 - a. devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal Regolamento del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 144 e dal D. M. 1 I novembre 1998, n. 468 e successive modificazioni;
 - b. non devono aver tenuto, a giudizio dell'Organo di Indirizzo, comportamenti repressibili sotto il profilo etico;
 - c. non devono essere incorsi nelle situazioni impeditive di cui al D. M. 11 novembre 1998, n. 468 e successive modificazioni;
 - d. devono essere in possesso di titoli culturali o professionali e di comprovate competenze ed esperienze attinenti ad almeno uno dei settori rilevanti in cui

opera la Fondazione e precisati dall'art.3 dello Statuto o utili in base alle esigenze operative della Fondazione: soggetti che abbiano svolto attività di amministratori di enti o di fondazioni ex-bancarie o di società per azioni; soggetti che svolgano docenza di ruolo presso Università o professionisti che abbiano particolari e comprovati requisiti professionali ed esperienze nei settori di attività della Fondazione.

4. I componenti dell'Organo di Indirizzo sono designati, ai fini della nomina, nell'esclusivo interesse della Fondazione da:

a. Enti Storici di Riferimento

1. Sei dalle quattro Organizzazioni sindacali dei trasporti maggiormente rappresentative a livello nazionale individuati tra il personale in servizio o in pensione del Gruppo FS S.p.A.;
2. Due dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Oltre agli Enti di cui al punto a.1, gli Enti di cui ai punti a.2 e a.3 sono prescelti in relazione al legame della loro attività con i settori eletti dalla Fondazione.

b. Enti operanti localmente nell'ambito delle Regioni destinatarie dei contributi previsti dalla L. 266/91

1. Uno, operante nell'ambito Regione Lazio;
2. Uno, operante nell'ambito della Regione Calabria.

c. Enti della Società Civile

1. Uno da un Ente operante nel settore sanitario, scientifico e/o universitario;
2. Uno da un Ente di elevato prestigio che interviene, con risposte di solidarietà, anche a livello internazionale, in presenza di crisi umanitarie, operando in particolare nei territori colpiti da calamità naturali o da eventi bellici immediate e concrete;

4. Uno da un Ente di ampia notorietà, operante a livello nazionale ed internazionale in materia di disagio sociale anche connesso al fenomeno dell'emigrazione.
5. I componenti dell'Organo di Indirizzo durano in carica cinque anni. Permangono nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel quale scade il termine del rispettivo mandato e, occorrendo, sino a che entrino in carica i loro successori, fermo restando che, pervenute le designazioni di cui al comma precedente, l'Organo di Indirizzo provvederà, entro il termine di 30 giorni dall'ultima designazione, alla nomina dei nuovi componenti.
6. I componenti dell'Organo di Indirizzo non rappresentano gli enti esterni che li hanno designati né ad essi rispondono. Sono tenuti a dare immediata comunicazione delle cause di decadenza, di sospensione e di incompatibilità o dell'esistenza di conflitti di interesse che li riguardano.
7. L'Organo di Indirizzo elegge nel proprio ambito un Presidente ed un Vice Presidente, che non hanno diritto di voto, e sono componenti di diritto del Consiglio di Amministrazione, con diritto di voto. La durata del mandato del Vice Presidente è di quattro anni.
8. Il Presidente dell'Organo di Indirizzo è il Presidente della Fondazione.
9. I componenti dell'Organo di Indirizzo possono assumere cariche negli organi di società, enti o associazioni partecipati direttamente od indirettamente dalla Fondazione.
10. Ai componenti dell'Organo di Indirizzo spetta il rimborso delle spese sostenute a fronte di idonea documentazione per la partecipazione alle riunioni in caso di domicilio o residenza fuori dal comune dove ha sede la Fondazione, ed un gettone di presenza nella misura determinata dall'Organo di Indirizzo stesso, su conforme parere del Collegio Sindacale.

Articolo 8
CAUSE GENERALI DI INCOMPATIBILITA’

1. Non possono essere nominati a componenti dell'Organo di Indirizzo, e se nominati decadono dalla carica:
2.
 - a. i dipendenti e i soggetti che abbiano rapporti di collaborazione retribuita anche a tempo determinato con la Fondazione;
 - b. i soggetti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2382 del codice civile;
 - c. i dipendenti o amministratori o coloro che rivestono cariche negli organi di controllo di enti ai quali compete la designazione;
 - d. i soggetti legati agli enti cui compete la designazione da rapporti di collaborazione retribuita anche a tempo determinato;
 - e. gli amministratori di enti, associazioni e società destinatari degli interventi della stessa Fondazione, qualora quest'ultima abbia con essi rapporti organici e permanenti, fatto salvo i casi previsti dal terzultimo comma dell'art. 6 decreto legislativo n. 153/99, a condizione che la partecipazione in tali enti detenuta dalla Fondazione, sia una partecipazione rilevante;
 - f. i soggetti che rivestano la carica di componente degli organi di indirizzo, di gestione, controllo o direzione in altri enti fondazionali residuati dalle operazioni di conferimento di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218 e al Decreto Legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
 - g. i membri del parlamento nazionale ed europeo o del Governo; gli assessori o consiglieri regionali, provinciali e comunali, il presidente della provincia, il sindaco, il presidente e i componenti del consiglio circoscrizionale, il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali, il presidente e i componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di

- h. cui all'Articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il presidente e i componenti degli organi delle comunità montane.
- i. i soggetti che siano candidati alle elezioni per il Parlamento nazionale ed europeo, per le amministrazioni regionali, provinciali e comunali;
- j. i soggetti che siano stati candidati alle elezioni per il Parlamento nazionale ed europeo, per le amministrazioni regionali, provinciali e comunali e non sia decorso almeno 1 anno dalla cessazione delle relative campagne elettorali;
- k. i soggetti che abbiano svolto da meno di 1 anno cariche politiche nel Parlamento nazionale ed europeo, nel governo, nelle Regioni, Province, Comuni e nelle Circoscrizioni;
- l. i soggetti che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di impegno a non candidarsi alle elezioni per il Parlamento nazionale ed europeo, per le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nell'anno successivo alla cessazione del mandato;
- m. i soggetti che si trovino in condizione di conflitto di interessi non occasionale con la Fondazione
- n. i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria e coloro che esercitano cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico.
- o. I componenti dell'Organo di Indirizzo non possono:
 - ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate;
 - assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo.

La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione o controllo presso la Fondazione.

Le medesime incompatibilità si estendono al Direttore generale.

2. Decadono altresì dalla carica i componenti dell'Organo di Indirizzo rispetto ai quali, nel corso del mandato, si sia prodotta la perdita del requisito di onorabilità o verificata una delle situazioni di cui ai punti precedenti e coloro che, senza giustificato motivo, siano assenti per tre volte di seguito alle adunanze dell'Organo di Indirizzo, nonché coloro che abbiano omesso di comunicare all'Organo di Indirizzo l'esistenza di un conflitto di interesse con la Fondazione.
3. La decadenza è accertata dall'Organo di Indirizzo con apposita deliberazione, assunta entro trenta giorni dalla conoscenza della causa di decadenza, e di essa il Presidente della Fondazione informa l'Autorità di Vigilanza ed il soggetto che aveva effettuato la designazione del componente decaduto, con l'invito a provvedere, entro quarantacinque giorni, alla sua sostituzione. Analogo procedimento è adottato nell'ipotesi in cui, per qualsiasi altra ragione, vengano a mancare nel corso del mandato, uno o più componenti dell'Organo di Indirizzo.
4. Nell'ipotesi in cui un componente dell'Organo di Indirizzo venga a trovarsi, in relazione all'oggetto della deliberazione, in situazione di conflitto di interesse con la Fondazione, egli deve darne immediata comunicazione ed astenersi dal voto.
5. I componenti dell'Organo di Indirizzo, fatta eccezione per il Presidente e per il Vice Presidente, sono incompatibili con le cariche di componenti del Consiglio di Amministrazione.
6. I componenti dell'Organo di Indirizzo sono incompatibili con le cariche di componenti del Collegio Sindacale e con quella di Direttore Generale.

Articolo 9

PROCEDURE E INDIRIZZI PER LA DESIGNAZIONE

1. Il Presidente della Fondazione almeno 90 giorni prima della scadenza prevista dall'art. 7 chiede a ciascuno degli enti cui spetta il potere di designazione dei componenti dell'Organo di Indirizzo di provvedere.
2. Gli enti interessati devono comunicare i nominativi della terna dei designati entro il termine di scadenza di quarantacinque giorni dalla richiesta della Fondazione, assicurando la presenza di entrambi i generi.
3. Qualora gli enti non osservassero dette formalità, l'Organo di Indirizzo in carica prevede la ripetizione della procedura di designazione per ulteriori 45 giorni. Se nel corso della *prorogatio* non venissero comunque formulate le designazioni, gli enti inosservanti decadranno per l'occasione dal potere di designazione e ad essi si sostituirà l'Autorità di Vigilanza, tempestivamente informata, che farà le designazioni previste.
4. L'Organo di Indirizzo in carica nomina i componenti del nuovo Organo di Indirizzo, operando affinché si pervenga ad un'adeguata presenza di genere. Nella nomina l'Organo di Indirizzo adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare un assetto dell'organo adeguato alle finalità perseguite.
5. Il nuovo Organo di Indirizzo, scaduti i termini a disposizione degli Enti designanti, si intende comunque costituito allorché siano nominati la metà più uno dei suoi componenti. Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare, per qualunque ragione, uno o più componenti, l'ente competente per la designazione ha tempo 45 giorni dal ricevimento della comunicazione della cessazione per provvedere alla sostituzione. Qualora l'Ente designante non provvedesse nei termini stabiliti, l'Organo di Indirizzo in carica prevede la ripetizione della procedura di designazione per ulteriori 45 giorni.

Nel caso in cui la documentazione a supporto della designazione fosse carente e incompleta, l'Organo di Indirizzo in carica riconosce agli Enti designanti la

possibilità di sanare la documentazione carente attraverso la concessione di un ulteriore lasso di tempo di 30 giorni.

Se, trascorso l'ulteriore lasso di tempo, non venissero comunque formulate le designazioni, gli enti inosservanti decadranno per l'occasione dal potere di designazione e, essendo esclusa la possibilità della cooptazione, ad essi si sostituirà l'Autorità di Vigilanza, tempestivamente informata, che farà le designazioni previste.

6. I componenti nominati nel corso del mandato in sostituzione di altri che, per qualunque ragione, vengono a mancare, durano in carica fino alla scadenza prevista per il mandato nel quale sono subentrati.

Articolo 10 POTERI DELL'ORGANO DI INDIRIZZO

1. L'Organo di Indirizzo, oltre alle competenze e funzioni riconosciutegli da norme cogenti e dal presente Statuto, delibera in merito:
 - a) alla determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi dell'Ente e alla verifica dei risultati;
 - b) alla nomina ed alla revoca del Consiglio di Amministrazione;
 - c) alla determinazione del compenso e dei rimborsi dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sottoposti al parere favorevole del Collegio Sindacale;
 - d) alla nomina ed alla revoca, nonché alla determinazione del compenso e dei rimborsi dei componenti del Collegio Sindacale;
 - e) all'approvazione della modifica dello Statuto e del Regolamento di attuazione dello Statuto, come previsto dall'art.3 comma 4 del d. lgs. 7.05.99, n. 153 e successive modificazioni;
 - f) all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei componenti del Collegio Sindacale e del Direttore Generale;

- g) all'approvazione del bilancio, predisposto dal C.d.A.;
- h) alla definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e degli investimenti;
- i) all'approvazione del Documento Programmatico Previsionale, di cui al successivo art. 22;
- j) alla trasformazione e alla fusione dell'Ente;
- k) alla verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità dei propri componenti, delle eventuali incompatibilità o delle cause di sospensione, di decadenza o dell'esistenza di conflitti di interesse e all'assunzione dei relativi provvedimenti;
- l) alla istituzione di imprese ed enti strumentali nei settori rilevanti ed alla stipula di Protocolli d'Intesa con soggetti pubblici e privati, orientati a specifiche finalità istituzionali.

Articolo 11 FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI INDIRIZZO

1. L'Organo di Indirizzo è convocato ordinariamente quattro volte all'anno ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità. E' convocato altresì quando lo richiedano almeno un terzo dei componenti dell'Organo di Indirizzo o 2 componenti del Collegio Sindacale. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno contenente l'indicazione delle materie da trattare, deve pervenire ai componenti dell'Organo di Indirizzo, ai componenti effettivi del Collegio Sindacale ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione, quando convocati, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo casi di particolare urgenza.

La convocazione delle adunanze spetta al Presidente, con comunicazione di cui si abbia la certezza della ricezione.

Alle adunanze si può, altresì, partecipare mediante mezzi di comunicazione che consentano al Presidente il riconoscimento dei relativi partecipanti nonché, a questi ultimi, la ricezione con chiarezza degli interventi dei presenti alle riunioni.

2. Alle riunioni dell'Organo di Indirizzo possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12
VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

1. Per la validità delle sedute dell'Organo di Indirizzo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica votanti, salvo quanto previsto dal seguente comma 2 nel caso di maggioranze qualificate.
2. Le deliberazioni sono assunte in forma palese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti votanti, salvo che per le decisioni riguardanti le modifiche statutarie, per le quali occorre il voto favorevole dei due terzi dei componenti in carica votanti dell'Organo di Indirizzo.
3. Quando l'Organo di Indirizzo, per cause diverse, risulta costituito da un numero inferiore a quello previsto dall'art.7, il computo delle maggioranze viene effettuato con riferimento al numero dei componenti comunque in carica.
4. Le votazioni su questioni riguardanti i componenti dell'Organo di Indirizzo, i componenti del Collegio Sindacale, i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Direttore Generale, sono fatte a scrutinio segreto.
5. Nelle votazioni, siano esse assunte in modo palese o a scrutinio segreto, in caso di parità di voti, l'esito si intenderà negativo e la proposta oggetto della votazione si intenderà respinta.
6. Il Direttore Generale partecipa alle adunanze dell'Organo di Indirizzo e ne redige il verbale che, firmato dal Direttore Generale e dal Presidente e approvato dall'Organo di Indirizzo, è trascritto in apposito libro.

CAPO II
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 13
COMPOSIZIONE E DURATA

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da cinque componenti, nominati dall'Organo di Indirizzo tra i quali, nella qualità di componenti di diritto: il Presidente della Fondazione, che ne assume la Presidenza, ed il Vice Presidente della Fondazione.
2. I componenti non di diritto durano in carica 3 anni e, occorrendo, permangono nell'ufficio sino a che entrino in carica i loro successori.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono possedere i requisiti di onorabilità di cui ai commi 2 e 3 del precedente art. 7.
4. La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione è effettuata nell'ambito di candidature proposte dai singoli componenti dell'Organo di Indirizzo, sulla base di criteri di selezione che tengano conto, in modo comparativo, della idoneità alla carica dei candidati, in relazione alla natura della Fondazione e ai settori di attività, oltre che a favorire la parità di genere.
5. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a dare immediata comunicazione delle cause di decadenza, di sospensione, di incompatibilità o dell'esistenza di conflitti di interesse che li riguardano.

Articolo 14
INCOMPATIBILITA' E CAUSE DI DECADENZA

1. Non possono essere nominati a componenti del Consiglio di Amministrazione e se nominati decadono dalla carica:
 - a. i soggetti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2382 del codice civile;
 - b. i dipendenti e i soggetti che abbiano rapporti di collaborazione retribuita anche a tempo determinato con la Fondazione;
 - c. i dipendenti o amministratori o coloro che rivestono cariche negli organi di controllo di enti ai quali compete la designazione;

- d. i soggetti legati agli enti cui compete la designazione da rapporti di collaborazione retribuita anche a tempo determinato;
- e. gli amministratori di enti, associazioni e società destinatari degli interventi della stessa Fondazione, qualora quest'ultima abbia con essi rapporti organici e permanenti, fatto salvo i casi previsti dal terzultimo comma dell'art. 6 decreto legislativo n. 153/99, a condizione che la partecipazione in tali enti detenuta dalla Fondazione, sia una partecipazione rilevante;
- f. i soggetti che rivestano la carica di componente degli organi di indirizzo, di gestione, controllo o direzione in altri enti fondazionali residuati alle operazioni di conferimento di cui alla L. 30 luglio 1990, n. 218 e al Decreto Legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
- g. i soggetti che si trovino in condizione di conflitto di interessi non occasionale con la Fondazione.
- h. i membri del parlamento nazionale ed europeo o del Governo; gli assessori o consiglieri regionali, provinciali e comunali, il presidente della provincia, il sindaco, il presidente e i componenti del consiglio circoscrizionale, il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali, il presidente e i componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'Articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il presidente e i componenti degli organi delle comunità montane.
- i. i soggetti che abbiano svolto da meno di 1 anno cariche politiche nel Parlamento nazionale ed europeo, nel governo, nelle Regioni, Province, Comuni e nelle Circoscrizioni;
- j. i soggetti che siano candidati alle elezioni per il Parlamento nazionale ed europeo, per le amministrazioni regionali, provinciali e comunali;
- k. i soggetti che siano stati candidati alle elezioni per il Parlamento nazionale ed europeo, per le amministrazioni regionali, provinciali e comunali e non sia decorso almeno 1 anno dalla cessazione delle relative campagne elettorali;

- l. i soggetti che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di impegno a non candidarsi alle elezioni per il Parlamento nazionale ed europeo, per le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nell'anno successivo alla cessazione del mandato;
 - m. i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria e coloro che esercitano cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico.
 - n. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono:
 - ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate;
 - assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo.

La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di amministrazione presso la Fondazione.
2. Decadono altresì dalla carica i componenti del Consiglio di Amministrazione rispetto ai quali, nel corso del mandato, si sia prodotta la perdita del requisito di onorabilità o verificata una delle situazioni di cui al precedente comma 1 e coloro che, senza giustificato motivo, siano assenti per tre volte di seguito alle adunanze del Consiglio, nonché coloro che abbiano ommesso di comunicare al Consiglio l'esistenza di un conflitto di interesse con la Fondazione.
3. La decadenza è accertata dal Consiglio con apposita deliberazione, assunta entro quindici giorni dalla conoscenza della causa di decadenza e trasmessa all'Organo di Indirizzo. Il Presidente della Fondazione provvede alla convocazione dell'Organo di Indirizzo per procedere alla sostituzione entro 30 giorni dalla

comunicazione ricevuta. Analogo procedimento è adottato nell'ipotesi in cui, per qualsiasi altra ragione vengano a mancare, nel corso del mandato, uno o più componenti del Consiglio.

4. Nell'ipotesi in cui un componente del Consiglio venga a trovarsi, in relazione all'oggetto della deliberazione, in situazione di conflitto di interesse con la Fondazione, egli deve darne immediata comunicazione al Consiglio ed astenersi dal voto.
5. I componenti del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per il Presidente ed il Vice Presidente, sono incompatibili con le cariche di componenti dell'Organo di Indirizzo.
6. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono incompatibili con le cariche di componenti del Collegio Sindacale e con quella di Direttore Generale.

Articolo 15

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione, nella netta e rigorosa distinzione tra funzioni e poteri di indirizzo e di amministrazione oltre che di controllo, provvede:
 - all'amministrazione della Fondazione;
 - alla nomina, alla revoca e alla fissazione del compenso del Direttore Generale, Organo operativo della Fondazione, determinandone le attribuzioni;
 - alla verifica della sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità e delle cause di sospensione, di decadenza e di conflitto di interessi relative al Direttore Generale ed all'adozione, entro trenta giorni, dei conseguenti provvedimenti;
 - all'assunzione, sentito l'Organo di Indirizzo, di partecipazioni ad enti, associazioni e società; alla designazione dei rappresentanti della Fondazione nelle società ed enti partecipati e strumentali ed alle modalità di espressione del voto nelle assemblee di queste ultime, dandone successiva comunicazione all'Organo di Indirizzo;

- a deliberare su tutte le materie che non siano riservate dalla legge, dal presente statuto o da disposizioni dell'Autorità di Vigilanza alla competenza dell'Organo di Indirizzo, in conformità ai programmi, alle priorità e agli obiettivi stabiliti dall'Organo di Indirizzo stesso, nell'ambito dei quali ha altresì poteri di proposta e di impulso dell'attività della Fondazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera inoltre in ordine alla verifica, al momento dell'insediamento dell'Organo, della sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza dei propri componenti come previsto dall'art. 4, comma 1, lett. j) del D.Lgs n. 153/99.

Articolo 16

FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato ordinariamente, una volta al mese e, comunque, ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità. E' convocato altresì quando lo richiedano 2 dei suoi componenti o 2 componenti del Collegio Sindacale.
2. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno contenente l'indicazione delle materie da trattare, deve pervenire ai componenti del Consiglio di Amministrazione e ai componenti effettivi del Collegio Sindacale almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo casi di particolare urgenza.

La convocazione delle adunanze spetta al Presidente, con comunicazione di cui si abbia la certezza della ricezione.

Alle adunanze si può, altresì, partecipare mediante mezzi di comunicazione che consentano al Presidente il riconoscimento dei relativi partecipanti nonché, a questi ultimi, la ricezione con chiarezza degli interventi dei presenti alle riunioni.

Articolo 17

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

1. Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

2. Le deliberazioni sono assunte in forma palese con il voto favorevole dalla maggioranza dei presenti, salvo che nel caso delle deliberazioni aventi ad oggetto, previa delibera dell'Organo di Indirizzo ai sensi della lett. f) dell'art. 9 del presente statuto, l'affidamento dell'incarico di gestione del patrimonio ad uno o più intermediari abilitati ai sensi del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per le quali occorre il voto favorevole di tre dei componenti in carica del Consiglio.
3. Le votazioni su questioni riguardanti i componenti del Consiglio di Amministrazione ed i componenti del Collegio Sindacale, o il Direttore Generale, sono fatte a scrutinio segreto.
4. Nelle votazioni, siano esse assunte in modo palese o a scrutinio segreto, in caso di parità di voti, l'esito si intenderà negativo e la proposta oggetto della votazione si intenderà respinta.
5. Il Direttore Generale partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e ne redige il verbale che, firmato dal Direttore Generale e dal Presidente e approvato dal Consiglio di Amministrazione, è trascritto in apposito libro.

CAPO III COLLEGIO SINDACALE

Articolo 18 REQUISITI, NOMINA E FUNZIONI

1. Il Collegio Sindacale vigila sull'amministrazione della Fondazione, partecipa alle riunioni dell'Organo di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione e assolve i compiti previsti dall'art. 2403 del codice civile ed esercita il controllo contabile, salvo che l'Organo di Indirizzo attribuisca tale funzione ad un revisore esterno o ad una società di revisione.
2. Il Collegio è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti, nominati dall'Organo di Indirizzo fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.
3. I componenti del Collegio durano in carica 3 anni e scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel quale scade il termine del

rispettivo mandato e, occorrendo, permangono nell'ufficio sino a che entrino in carica i loro successori.

4. Ai componenti del Collegio spetta il compenso determinato dall'Organo di Indirizzo per l'intero mandato all'atto della loro nomina e il rimborso a fronte di idonea documentazione delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.
5. I componenti del Collegio debbono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui ai commi 2 e 3 del precedente art. 7; il Collegio verifica al momento del suo insediamento la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza dei propri componenti come previsto dall'art. 4, comma 1, lett. j) del D.Lgs n. 153/99.
6. Oltre ai soggetti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2399 del codice civile, valutate con riferimento ai componenti dell'Organo di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, non possono essere nominati a componenti del Collegio Sindacale, e se nominati decadono dalla carica:
 - a) i soggetti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2382 del codice civile;
 - b) i dipendenti e i soggetti che abbiano rapporti di collaborazione retribuita anche a tempo determinato con la Fondazione;
 - c) gli amministratori di enti, associazioni e società destinatari degli interventi della stessa Fondazione, qualora quest'ultima abbia con essi rapporti organici e permanenti, fatto salvo i casi previsti dal terzultimo comma dell'art. 6 decreto legislativo n. 153/99, a condizione che la partecipazione in tali enti detenuta dalla Fondazione, sia una partecipazione rilevante;
 - d) i dipendenti o amministratori o coloro che rivestono cariche negli organi di controllo di enti ai quali compete la designazione;
 - e) i soggetti legati agli enti cui compete la designazione da rapporti di collaborazione retribuita anche a tempo determinato;
 - f) i soggetti che rivestano la carica di componente degli organi di indirizzo, di gestione, controllo o direzione in altri enti fondazionali residuati alle operazioni di conferimento di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218 e al Decreto Legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

- g) i soggetti che abbiano svolto da meno di 1 anno cariche politiche nel Parlamento nazionale ed europeo, nel governo, nelle Regioni, Provincie, Comuni e nelle Circoscrizioni;
- h) i soggetti che siano candidati alle elezioni per il Parlamento nazionale ed europeo, per le amministrazioni regionali, provinciali e comunali;
- i) i membri del parlamento nazionale ed europeo o del Governo; gli assessori o consiglieri regionali, provinciali e comunali, il presidente della provincia, il sindaco, il presidente e i componenti del consiglio circoscrizionale, il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali, il presidente e i componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'Articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il presidente e i componenti degli organi delle comunità montane.
- j) i soggetti che siano stati candidati alle elezioni per il Parlamento nazionale ed europeo, per le amministrazioni regionali, provinciali e comunali e non sia decorso almeno 1 anno dalla cessazione delle relative campagne elettorali;
- k) i soggetti che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di impegno a non candidarsi alle elezioni per il Parlamento nazionale ed europeo, per le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nell'anno successivo alla cessazione del mandato;
- l) i soggetti che si trovino in condizione di conflitto di interessi non occasionale con la Fondazione;
- m) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria e coloro che esercitano cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico.
- n) I componenti del Collegio Sindacale non possono:

- ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate;
- assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo.

La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di controllo presso la Fondazione.

7. Decadono altresì dalla carica i componenti del Collegio Sindacale rispetto ai quali, nel corso del mandato, si sia prodotta la perdita del requisito di onorabilità o verificata una delle situazioni di cui ai punti precedenti e coloro che, senza giustificato motivo, siano assenti per tre volte di seguito alle adunanze del Consiglio di Amministrazione o dell'Organo di Indirizzo.
8. La decadenza è accertata dal Collegio Sindacale con apposita deliberazione, assunta entro trenta giorni dalla conoscenza della causa di decadenza e comunicata al Presidente della Fondazione per procedere alla integrazione del Collegio. Analogo procedimento è adottato nell'ipotesi in cui, per qualsiasi altra ragione, vengano a mancare nel corso del mandato uno o più componenti del Collegio Sindacale.
9. Nell'ipotesi in cui, per qualunque ragione, vengano a mancare uno o più componenti del Collegio Sindacale, subentrano nella carica i supplenti in ordine di età. Essi durano in carica fino alla successiva riunione dell'Organo di Indirizzo, convocata per la integrazione del Collegio ai sensi del comma 7.
10. I componenti del Collegio Sindacale sono incompatibili con le cariche di componenti dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e di Direttore Generale.

CAPO IV
PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Articolo 19
POTERI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente della Fondazione dura in carica 4 anni, esercita la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed ha il potere di firma.
2. Il Presidente della Fondazione nelle riunioni dell'Organo di Indirizzo non ha diritto al voto; convoca e presiede le riunioni dell'Organo di Indirizzo, fissandone l'ordine del giorno, dirige e regola la discussione.
3. Il Presidente della Fondazione esercita la funzione di Presidente del Consiglio di Amministrazione con diritto di voto, convoca e presiede le riunioni, fissandone l'ordine del giorno, dirige e regola la discussione.
4. Il Presidente, sentito il Direttore Generale, può assumere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione e autorizzare azioni giudiziarie, in sede ordinaria e amministrativa, e in ogni ordine e grado, quando tali iniziative si rendano necessarie e urgenti per la tutela degli interessi della Fondazione. Tali decisioni saranno sottoposte a ratifica dal Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile del Consiglio stesso.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Fondazione, il Vice Presidente ne assume l'ufficio a tutti gli effetti.
6. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

TITOLO III
PATRIMONIO

Articolo 20
PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità.

Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego la Fondazione agisce sulla base di un'adeguata pianificazione strategica.

2. Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:
 - a. ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;
 - b. adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
 - c. efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio;
 - d. nella diversificazione del rischio degli investimenti, la Fondazione opera affinché l'esposizione verso un singolo soggetto non sia complessivamente superiore ad un terzo dell'attivo di bilancio;
 - e. i contratti e gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati con finalità di copertura, oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali;
 - f. nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, la Fondazione non ricorre all'indebitamento in nessuna forma, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità dovute allo sfasamento temporale tra uscite di cassa ed entrate certe per data ed ammontare. In ogni caso, l'esposizione debitoria complessiva non può superare il dieci per cento della consistenza patrimoniale.

3. Le procedure di gestione del patrimonio sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dall'Organo di Indirizzo, sentito il Consiglio di amministrazione.
4. Il patrimonio è costituito dalle partecipazioni e dalle attività mobiliari e immobiliari.
5. Il patrimonio, oltreché nei casi previsti dalla legge, si incrementa per effetto:
 - a. delle riserve obbligatorie nelle misure stabilite dalla legge e dall'Autorità di Vigilanza;
 - b. degli eventuali accantonamenti e riserve facoltative, finalizzate alla conservazione del valore reale del patrimonio, effettuati previo parere favorevole dell'Autorità di Vigilanza.

TITOLO IV

SCRITTURE CONTABILI - ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO

Articolo 21 SCRITTURE CONTABILI

1. Per la tenuta dei libri e delle scritture contabili si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 2421 del codice civile.
2. Oltre alle scritture contabili obbligatorie di cui all'art. 2214 del codice civile, la Fondazione provvede alla tenuta del libro delle riunioni dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Nell'ipotesi in cui la Fondazione eserciti, in conformità alle previsioni di legge e del presente statuto, un'impresa soggetta all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la relativa contabilità è tenuta in conformità alle disposizioni del codice civile e in forma separata.

Articolo 22
DOCUMENTO PROGRAMMATICO PREVISIONALE

1. L'esercizio finanziario si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore Generale, provvede all'adozione di un Documento Programmatico Previsionale dell'attività dell'esercizio successivo, che sottopone all'approvazione dell'Organo di Indirizzo che lo invia all'Autorità di Vigilanza entro quindici giorni dall'approvazione.

Articolo 23
BILANCIO ANNUALE

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore Generale redige e sottopone, in tempo utile, all'Organo di Indirizzo, che lo approva entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, un bilancio di esercizio annuale in conformità alle previsioni degli artt. 2423 e seguenti del codice civile ed alle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza ciò al fine anche di rendere trasparenti i profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta e fornire una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio, per consentire la verifica dell'effettivo perseguimento degli obiettivi di conservazione del suo valore e dei criteri seguiti per ottenerne un'adeguata redditività.
2. Il bilancio e la relazione sulla gestione contengono indicazioni relative alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio e la relazione illustra, in un'apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.
3. Il bilancio e la Relazione sulla gestione sono resi pubblici nei modi previsti dalla legge e mediante deposito presso la sede della Fondazione e trasmessi all'Autorità di Vigilanza entro 15 giorni dall'approvazione e di essi è rilasciata copia, ove richiesta.

Articolo 24
DESTINAZIONE DEL REDDITO

1. Il reddito conseguito dalla Fondazione nell'esercizio, è destinato secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni.
2. É in ogni caso vietata la distribuzione o l'assegnazione di quote di utili o di patrimonio, o qualsiasi altra forma di utilità economiche ai dipendenti o ai componenti degli organi della Fondazione, ulteriori rispetto ai compensi previsti dal presente statuto.

TITOLO V

SCIoglimento ED ESTINZIONE

Articolo 25

1. La Fondazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, si può sciogliere su proposta deliberata dall'Organo di Indirizzo all'unanimità, applicandosi al riguardo l'art. 11 D.LGS. 17.05.99, n. 153.
2. Il patrimonio che residua alla liquidazione è devoluto ad altri enti residuati alle operazioni di conferimento di cui alla L. 30 luglio 1990, n. 218 e al Decreto Legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

TITOLO VI
NORMA TRANSITORIA

1. Le nuove disposizioni statutarie entrano in vigore alla data di approvazione da parte dell'Autorità di Vigilanza.